

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2020 CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA COMPRENSIVA DI NOTA INTEGRATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore ai Servizi Finanziari Anna Bozzuto

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni."

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate,

secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Visto il commi 4 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

"4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo.

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopprimere alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che persegono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 10/07/2021 avente ad oggetto l'approvazione degli elenchi degli Enti e delle Società partecipate che compongono il gruppo Comune di Verbania e l'elenco degli Enti e delle Società da includere nel bilancio consolidato del Comune di Verbania dell'esercizio 2020;

Vista a deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2021 di approvazione del Rendiconto della gestione del Comune di Verbania relativa all'esercizio 2020, comprendente il conto economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi armonizzati ed il prospetto di verifica e conciliazione della situazione debiti e crediti delle società partecipate nei confronti del Comune di Verbania al 31/12/2020 (ai sensi dell'art. 6 c. 4 del D.L. n. 95/2013 convertito nella L. n. 135/2013)

Visti i bilanci dell'esercizio 2020 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;

Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2020, corredata dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposta dal servizio Controllo di Gestione e Società partecipate;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio interessato e di Ragioneria ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il visto del Responsabile del Procedimento;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2020, corredata dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dal servizio Controllo di Gestione e Società partecipate dell'Ente, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2020, corredata dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti;
3. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, che si allegano all'originale;

Inoltre,

Vista l'urgenza di presentare il documento in Consiglio Comunale entro il 30/09/2021

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,

ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.